

La citazione, come responsabile civile, di un ente che ha partecipato all'incidente probatorio, nella veste di indagato ex D. Lgs. 231/2001, definendo la propria posizione con patteggiamento: la forma è sostanza?

di **Paolo Vivian e Federico Luppi**

Sommario. **1.** Premessa - **2.** La citazione del responsabile civile che non ha partecipato all'incidente probatorio - **3.** L'irrilevanza della partecipazione dell'ente, all'assunzione anticipata della prova, come soggetto indagato ai sensi del D.Lgs. 231/2001 - **4.** Ancora. L'operatività dell'art. 83 c.p.p., rispetto alla società imputata ex D.Lgs. n. 231/2001.

1. Premessa.

Nell'ambito del processo relativo al crollo del ponte Morandi, avvenuto in data 14 agosto 2018, il Tribunale di Genova, con ordinanza del 19 settembre 2022, ha sciolto la riserva in ordine alla richiesta di esclusione dei responsabili civili - ASPI S.p.A. (Autostrade per l'Italia) e SPEA ENGINEERING S.p.A. (Società Progettazioni Edili Autostradali) - avanzata dagli stessi enti, ai sensi dell'art. 86, co. 2, c.p.p.

Giova premettere che entrambe le società erano imputate, nello stesso procedimento, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e che, nei loro confronti, all'esito dell'udienza preliminare, è stata emessa sentenza ex art. 444 c.p.p.. È utile premettere, altresì, che, successivamente al crollo del ponte Morandi, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova ha richiesto al Giudice per le indagini preliminari l'espletamento di un incidente probatorio, durante il quale venivano esperite due perizie, una delle quali al fine di individuare le cause del crollo del ponte.

2. La citazione del responsabile civile che non ha partecipato all'incidente probatorio.

Come noto, un ente giuridico che partecipa ad un procedimento penale a seguito di una contestazione ex D.Lgs. 231/2001, può rivestire contemporaneamente, se ricorrono determinati presupposti, più vesti processuali.

In particolare, se la possibilità per il danneggiato dal reato di far valere la sua pretesa risarcitoria, costituendosi parte civile nei confronti di un ente,

rappresenta ancora un tema discusso¹, diversamente si riconosce, in capo al danneggiato, la possibilità di citare, come responsabile civile per il fatto dell'imputato persona fisica, un ente già imputato per un illecito amministrativo dipendente da reato².

Si pensi, ad esempio, al processo milanese per false comunicazioni sociali e aggio a carico di alcuni ex dirigenti di Banca Monte dei Paschi di Siena, nell'ambito del quale primari Istituti di credito ricoprivano il ruolo di imputati ex D.Lgs. 231/2001 e, contemporaneamente, quello di responsabili civili per il fatto-reato contestato agli imputati persone fisiche.

La questione, tuttavia, muta allorquando, prima della richiesta di citazione di un ente quale responsabile civile, siano già stati assunti elementi di prova.

Ipotesi che si è realizzata nel caso di specie: è notorio, infatti, che la richiesta di citazione, come responsabili civili, di ASPI S.p.A. e di SPEA ENGINEERING

¹ Nel senso dell'inammissibilità della costituzione di parte civile nei confronti di un ente cfr. *ordinanza Trib. Milano, Gip Magelli, 02/02/2021*, emessa nel processo sul disastro ferroviario di Pioltello: *"Nessuna disposizione del richiamato corpo normativo (D.Lgs. 231/2001, n.d.r.) consente l'esercizio dell'azione civile nell'ambito del procedimento diretto all'accertamento della responsabilità amministrativa dell'ente. Anche la giurisprudenza di legittimità formatasi sull'argomento, e che si ritiene di condividere pienamente, si è pronunciata nel senso di ritenere non consentita la costituzione di parte civile, affermando che <<la sistematica rimozione, nel d.lgs. 231/2001, di ogni richiamo o riferimento alla parte civile (e alla persona offesa) porta a ritenere che non si sia trattato di una lacuna normativa, quanto piuttosto di una scelta consapevole del legislatore, che ha voluto operare, intenzionalmente, una deroga rispetto alla regolamentazione codicistica: la parte civile non è menzionata nella sezione II del capo III del decreto dedicata ai soggetti del procedimento a carico dell'ente, né ad essa si fa alcun cenno nella disciplina relativa alle indagini preliminari, all'udienza preliminare, ai procedimenti speciali, alle impugnazioni ovvero nelle disposizioni sulla sentenza, istituti che, invece, nei rispettivi moduli previsti dal codice di procedura penale contengono importanti disposizioni sulla parte civile e sulla persona offesa>> (cfr., Cass. Pen. Sez. VI, n. 2551 del 22.01.2011)"*.

Nel senso opposto, cfr. *ordinanza Trib. pen. Trani, 07/05/2019*, secondo cui *"nessuna norma del D.L.vo 231/2001 vieta espressamente la costituzione di parte civile nei confronti dell'ente"*.

² Cfr. Corte Cost., 18/07/2014, n. 218. Cfr. anche *Tribunale, sez. uff. indagini prel., Bari, 25/03/2015*: *"Nel procedimento per responsabilità dell'ente ex D.Lgs. 231/2001, la persona offesa non può chiedere di costituirsi parte civile nei confronti dell'ente ma può richiederne la citazione come responsabile civile ex art. 83 comma 1 c.p.p. purché via sia una norma di legge civile che stabilisca una responsabilità per il fatto del colpevole (nel caso di specie, trattandosi di reato presupposto della responsabilità amministrativa degli enti commesso da dipendenti di società di capitali è stato applicato l'art. 2049 c.c. che stabilisce la responsabilità di padroni e committenti)"*.

S.p.A., è stata formulata successivamente allo svolgimento dell'incidente probatorio di cui alla premessa.

Ora, come noto, l'art. 86, co. 2, c.p.p., stabilisce che *"la richiesta (di esclusione del responsabile civile, n.d.r.) può essere proposta altresì dal responsabile civile che non sia intervenuto volontariamente anche qualora gli elementi di prova raccolti prima della citazione possono recare pregiudizio alla sua difesa in relazione a quanto previsto dagli artt. 651 e 654"*.

In sostanza, il legislatore ha previsto - eccetto che per l'ipotesi in cui vi sia un intervenuto volontario ai sensi dell'art. 85 c.p.p. - che il responsabile civile, ai fini di una sua esclusione, possa far valere, oltre alla mancanza di *legitimitatio ad causam* o *ad processum*, anche l'acquisizione di elementi di prova avvenuta senza il suo contraddittorio, così da evitare gli effetti extra-penali di una successiva sentenza.

Sul punto, è interessante sottolineare come, in quest'ultima ipotesi, il compito del Giudice consista esclusivamente nel verificare l'esistenza fisica dell'elemento di prova già acquisito senza la presenza del responsabile civile, e non anche l'esistenza di un concreto pregiudizio derivante dallo stesso.

Oltre alle sentenze della Suprema Corte citate nell'ordinanza in esame (*Cass., sez. III, n. 49456/2003, Cass., sez. IV, n. 35684/2018*), ve ne sono altre, che concludono nel medesimo senso.

Su tutte, *Cass. Sez. IV n. 58243/2018* - in una vicenda di omicidio colposo e lesioni personali nella quale un'Azienda Sanitaria Provinciale era stata citata come responsabile civile dopo che nel corso delle indagini preliminari erano già state raccolte prove - ha statuito che *"in tal caso, il giudice deve limitarsi ad una verifica dell'esistenza degli elementi indicati dalla parte, anche quando questa non abbia fornito spiegazioni circa il significato sfavorevole loro attribuito, e non può esercitare alcun sindacato sulla loro concreta incidenza negativa per la posizione del responsabile civile. Ne consegue che il responsabile civile ha diritto, in presenza di domanda tempestivamente formulata ai sensi dell'art. 86 c.p.p., comma 2, ad essere estromesso dal processo penale, qualora non sia stato tempestivamente citato per la partecipazione ad un incidente probatorio, finalizzato a consacrare, nel contraddittorio fra le parti, elementi di valutazione ai fini del giudizio per esso potenzialmente pregiudizievoli"*.

Ma ancor prima, *Cass. Sez. III n. 46746/2004* - annullando senza rinvio la sentenza impugnata nel capo relativo alla condanna del responsabile civile, in quanto erano state assunte prove prima della sua citazione - ha stabilito che *"al Giudice non resta affidata alcuna verifica sul nocumento arrecato al responsabile civile"* dall'elemento di prova già raccolto; se tale verifica fosse consentita, infatti, si verterebbe in una ipotesi di *"indebita ed anticipata ponderazione della valenza probatoria degli atti acquisiti"*. *"Una tale valutazione"*, si legge nella sentenza, *"può essere compiuta solo a dibattimento concluso mentre la questione relativa all'estromissione del responsabile civile"*

deve essere proposta prima dell'espletamento delle formalità di apertura del dibattimento e decisa dal Giudice senza ritardo; in questa fase processuale, è possibile solo la constatazione della esistenza di elementi potenzialmente pregiudizievoli, al fine che rileva senza la possibilità di effettuare un giudizio prognostico sul valore probatorio degli stessi".

Ebbene, anche alla luce di questa giurisprudenza, l'ordinanza del Tribunale di Genova - che ha escluso dal procedimento penale i responsabili civili ASPI S.p.A. e SPEA ENGINEERING S.p.A. - è certamente corretta e pienamente rispettosa del principio del contraddittorio nella formazione della prova di cui all'art. 111 Cost..

È incontrovertibile, infatti, che né ASPI S.p.A., né SPEA ENGINEERING S.p.A. siano intervenuti volontariamente nel procedimento penale (la citazione di tali enti come responsabili civili è stata richiesta da alcune parti civili).

È un fatto, inoltre, che nell'ambito di tale procedimento, come si legge nell'ordinanza, *"sono stati raccolti elementi di prova (sono in particolare state disposte ed eseguite due perizie in sede di incidente probatorio)"*.

Infine, è pacifico che tali enti non hanno partecipato, nella qualità di responsabili civili, all'incidente probatorio avente ad oggetto l'espletamento di due perizie, assunte, appunto, *"ben prima della citazione di entrambi i responsabili civili"* (cfr. ordinanza).

Rimane il fatto, rimarcato anche dal Tribunale di Genova, che, essendo il responsabile civile una parte eventuale del processo, la sua esclusione non pregiudica minimamente la possibilità di agire, nei confronti dello stesso, per i medesimi fatti, in sede civile.

3. L'irrelevanza della partecipazione dell'ente, all'assunzione anticipata della prova, come soggetto indagato ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Il Tribunale di Genova - e certamente questa è la parte più interessante dell'ordinanza - risponde anche all'obiezione secondo cui sia ASPI S.p.A. che SPEA ENGINEERING S.p.A., in realtà, hanno partecipato all'incidente probatorio, seppur come soggetti indagati ex D.Lgs. n. 231/2001, e addirittura, in tale sede, hanno nominato propri consulenti tecnici. Si potrebbe sostenere, infatti, che, a prescindere dalla veste processuale con la quale ASPI S.p.A. e SPEA ENGINEERING S.p.A. siano intervenute all'assunzione anticipata della prova, il principio del contraddittorio nella formazione della prova è stato in ogni caso garantito nei confronti delle predette società.

Sul tema, era già intervenuta l'ottava sezione del Tribunale di Roma in una vicenda analoga a quella in esame: una società per azioni indagata ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 chiedeva di essere esclusa dal procedimento come responsabile civile, lamentando di non aver partecipato, in tale ultima veste, all'incidente probatorio svoltosi in una fase precedente al dibattimento.

Il Tribunale di Roma, tuttavia, rigettava la questione, facendo leva sulla circostanza per cui l'ente, seppur non ancora citato come responsabile civile, fosse comunque intervenuto alla assunzione anticipata della prova come soggetto indagato (rendendo, in tali ipotesi, di fatto inapplicabile la disposizione dell'art. 86, co. 2, c.p.p.): *"va (...) rilevato come all'incidente probatorio di cui si discute la società (...) è stata presente nella veste di imputato ai sensi del d.lgs 231/01: posizione nella quale ha potuto interloquire in contraddittorio, esercitando il proprio diritto di difesa in maniera fattualmente di certo coerente rispetto ai propri interessi anche quale responsabile civile, non essendo concepibile un contrasto né formale né sostanziale tra le due posizioni che la (società) oggi riveste nel processo. Deve pertanto concludersi nel senso che (...) è stata garantita - sul piano fattuale - la possibilità di tale soggetto giuridico di interloquire nella formazione della prova in contraddittorio (...)"* (ordinanza Trib. Roma, sez. VIII, 11/01/2018).

Ebbene, completamente di segno opposto è la conclusione alla quale è giunto il Tribunale di Genova.

Infatti, nell'ordinanza in esame si legge che la tesi secondo cui ASPI S.p.A. e SPEA ENGINEERING S.p.A. siano comunque intervenute in sede di incidente probatorio, seppur non come responsabili civili ma nella qualità di soggetti indagati, *"trascura (...) la circostanza per cui ciò che rileva al fine dell'operatività del meccanismo di cui all'art. 86/2 c.p.p. è la veste formale nella quale la partecipazione all'assunzione della prova è avvenuta, dipendendo solo da essa lo specifico contenuto del mandato ricevuto dai difensori e la strategia difensiva da adottare in ragione delle differenze strutturali tra la responsabilità amministrativa da reato dell'ente, che è responsabilità diretta per fatto proprio, e la responsabilità civile, che è invece responsabilità indiretta per il fatto dell'imputato persona fisica"*.

In altre parole, è totalmente irrilevante che le citate società avessero partecipato all'incidente probatorio come persone giuridiche sottoposte alle indagini. Ciò che conta, secondo i Giudici del capoluogo ligure, è la *"veste formale"* con la quale gli enti citati sono intervenuti all'assunzione delle citate perizie. E la *"veste formale"* non era quella di responsabile civile.

Tale conclusione, che, *prima facie*, potrebbe sembrare formalistica, a ben vedere non lo è, come emerge da una lettura più attenta dell'ordinanza in esame.

Infatti, una determinata *"veste formale"* (persona sottoposta alle indagini ex D.Lgs. n. 231/2001 o responsabile civile) porta con sé *"uno specifico contenuto del mandato"* conferito al difensore ed una diversa *"strategia difensiva"* (cfr. ordinanza).

Per ciò che qui interessa, è evidente che una persona giuridica sottoposta alle indagini quale responsabile amministrativo, che non è stata citata come responsabile civile, risponderà esclusivamente per un fatto proprio ed autonomo rispetto a quello contestato alla persona fisica indagata (sia essa

un soggetto apicale o un soggetto sottoposto all'altrui direzione o vigilanza); viceversa, la medesima persona giuridica, citata altresì come responsabile civile, risponderà, pur se da un punto di vista civilistico, anche per il fatto contestato all'indagato persona fisica (ossia per fatto altrui).

Ne segue che, a seconda della veste o dei ruoli che assumerà nel processo, la medesima persona giuridica potrà/dovrà esplicitare la sua difesa diversamente.

Ad esempio, una società indagata ai sensi del D.Lgs. 231/2001 vorrà dimostrare di aver adottato efficaci modelli preventivi, scopo che, ovviamente, non perseguirà il responsabile civile.

Oppure, un ente sottoposto alle indagini potrà avere interesse a dimostrare che vi fu una elusione fraudolenta, da parte del soggetto apicale anch'esso indagato, dei sistemi di controllo e di vigilanza. Obiettivo che, diversamente, non verrà perseguito dalla medesima persona giuridica qualora fosse citata esclusivamente come responsabile civile.

Tali differenze sono, all'evidenza, sostanziali, e non meramente formali.

A parere di chi scrive, pertanto, bene ha fatto il Tribunale di Genova, nel decidere sulla richiesta di esclusione dei responsabili civili, a reputare irrilevante la circostanza che ASPI S.p.A. e SPEA ENGINEERING S.p.A. avessero partecipato all'incidente probatorio come soggetti indagati.

4. Ancora. L'operatività dell'art. 83 c.p.p., rispetto alla società imputata ex D.Lgs. n. 231/2001.

La seconda ragione per la quale il Tribunale di Genova ha escluso i suddetti responsabili civili trova il suo fondamento nella disposizione di cui all'art. 83, co. 1, seconda parte, c.p.p., che, a ben vedere, rappresenta un argomento ultroneo (e non condivisibile, vedi *infra*), poiché l'esclusione dei predetti era già stata correttamente disposta in virtù delle motivazioni esposte nella prima parte dell'ordinanza.

Come noto, l'art. 83, co. 1, seconda parte, c.p.p. prevede che: *"L'imputato può essere citato come responsabile civile per il fatto dei coimputati per il caso in cui venga prosciolto o sia pronunciata nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere"*.

L'art. 83 c.p.p. è stato sottoposto numerose volte al vaglio della Consulta (sui termini per comparire³ e sulla possibilità per l'imputato di citare il

³ Cfr. Corte Cost., 10/11/1992, n. 430, in *Cass. pen.* 1993, 257; Corte Cost., 17/11/1992, n. 453, in *Cass. pen.* 1993, 266: sentenze che possono essere considerate poi superate dall'intervento del Legislatore, avendo equiparato i termini a comparire sia per l'imputato, sia per la persona offesa.

responsabile civile⁴) e, per quanto qui interessa, con la sentenza n. 218/2014⁵ che, pur non essendo investita della specifica questione, ha avuto ad oggetto i possibili profili di illegittimità costituzionale della disciplina prevista dal D.Lgs. n. 231/2001, laddove quest'ultima non consentirebbe alle persone offese e/o alle parti danneggiate dal reato di richiedere il risarcimento dei danni subiti direttamente all'ente imputato dell'illecito amministrativo.

Preliminarmente, pare opportuno ricordare che il Giudice *a quo* aveva rimesso gli atti alla Corte di giustizia dell'Unione europea, in via pregiudiziale, per accertare la *"compatibilità della normativa sulla responsabilità delle persone giuridiche nel processo penale in relazione alla Direttiva Europea sulla tutela [delle] vittime da reato"*⁶.

La Corte di giustizia europea⁷ riteneva compatibile la disciplina italiana con il diritto europeo, in quanto *"l'art. 9 paragrafo 1, della decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel processo penale, deve essere interpretato nel senso che non osta a che, nel contesto di un regime di responsabilità delle persone giuridiche come quello in discussione nel procedimento principale, la vittima del reato non possa chiedere il risarcimento dei danni direttamente causati dallo stesso, nell'ambito del processo penale, alla persona giuridica autrice di un illecito amministrativo da reato"*.

Ciò premesso, come è stato precisato dalla sentenza della Corte Costituzionale - richiamata, peraltro, dall'ordinanza in commento - *"Poiché il responsabile civile è chiamato a rispondere del fatto illecito commesso da altri, la sua citazione presuppone logicamente che egli non sia civilmente responsabile per fatto proprio [...]. La disposizione in esame [n.d.r. art. 83, comma 1, c.p.p.], quindi [...] non costituisce una <<forma di "garanzia" applicabile agli imputati>>, e quindi anche agli enti, ma rappresenta uno sviluppo del principio secondo cui una persona non può essere contestualmente chiamata a rispondere per lo stesso fatto, sia come autore, sia come responsabile civile per la condotta dell'imputato"*.

Quindi, il presupposto applicativo della norma del codice di rito in esame, come emerge dal tenore della citata sentenza, è il seguente: un coimputato può essere citato quale responsabile civile - per fatto altrui, ossia per il medesimo fatto contestato ad un altro autore del reato - *"solo nel caso in cui (...) venga prosciolto od ottenga una sentenza di non luogo a procedere. Questo*

⁴ Cfr. Corte Cost., 16/04/1998, n. 112, in *Cass. pen.* 1999, 2457, tale indirizzo rivisto successivamente con la sentenza n. 112/1998; Corte Cost., 23/03/2001, n. 75, in *Giur. cost.* 2001, 473.

⁵ Cfr. Corte Cost., 18/07/2014, n. 218, in *Giur. cost.* 2014, 3476, con nota di Ceresa-Castaldo, *La pretesa emarginazione del danneggiato nel processo penale alle società*.

⁶ Cfr. ordinanza Trib. Firenze, Ufficio GUP, 9/02/2011.

⁷ Cfr. C.E.D.U., 12 luglio 2012, causa C-79/2011.

è il significato delle parole <<può essere citato come responsabile civile [...] per il caso in cui>>⁸.

È di tutta evidenza, tuttavia, che la previsione normativa di cui all'art. 83 c.p.p. si riferisca ai soli casi in cui i coimputati siano chiamati a rispondere dello stesso fatto-reato.

Viceversa, essa risulta essere inconferente allorché l'imputato (nel caso di specie le società, che rispondono di un illecito amministrativo) sia citato come responsabile civile per il fatto di altri imputati che rispondono di un fatto diverso (*rectius* di un reato, nel caso *de quo*).

La Corte Costituzionale ha infatti ribadito quanto segue: *"è fondatamente contestabile che l'ente possa essere considerato coimputato dell'autore del reato. Infatti si è ritenuto che, nel sistema delineato dal d.lgs. n. 231 del 2001, l'illecito ascrivibile all'ente costituisca una fattispecie complessa e non si identifichi con il reato commesso dalla persona fisica (Cassazione, sezione sesta penale, 5 ottobre 2010, n. 2251/2011), il quale è solo uno degli elementi che formano l'illecito da cui deriva la responsabilità amministrativa, unitamente alla qualifica soggettiva della persona fisica, alle condizioni perché della sua condotta debba essere ritenuto responsabile l'ente e alla sussistenza dell'interesse o del vantaggio di questo. Ma se l'illecito di cui l'ente è chiamato a rispondere ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 non coincide con il reato, l'ente e l'autore di questo, non possono qualificarsi coimputati, essendo ad essi ascritti due illeciti strutturalmente diversi. Sotto questo aspetto, quindi, la disposizione dell'art. 83, comma 1, cod. proc. pen., (...) non costituirebbe un impedimento alla citazione dell'ente come responsabile civile"*.

Da qui la necessaria premessa di distinguere i titoli di responsabilità a carico delle citate società quali enti imputati ex D.Lgs. n. 231/01 ovvero quali responsabili civili, ex art. 2049 c.c..

Giova ricordare che la responsabilità amministrativa è autonoma⁹, diretta¹⁰ e concorrente con quella dell'autore del reato, ossia del c.d. fatto di connessione: dunque, l'illecito amministrativo non si confonde (né si sovrappone) con il fatto addebitato alla persona fisica che, invece, ne costituisce il presupposto.

⁸ Cfr. Corte Cost. n. 218/2014 che, peraltro, prosegue affermando che tale significato trova conferma anche nella Relazione al Progetto preliminare del codice di procedure penale.

⁹ Cfr. Relazione al d.lgs. n. 231/01, in *Dir. e Giust.*, 2001.

¹⁰ In base a quanto disposto dall'art. 8 D.Lgs. n. 231/01: sul punto De Vero, *Struttura e natura giuridica dell'illecito di ente collettivo dipendente da reato*, in *Riv. It. Dir. Proc. Penn.*, 2001, pagg. 1127 e ss.

Sul punto pare utile ricordare anche la dottrina che, prima ancora della nota sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite¹¹ (ThyssenKrupp) richiamata nell'ordinanza in commento, si è così espressa: *"La responsabilità dell'ente, allora, appare: autonoma, rispetto quella della persona fisica, poiché entrambi rispondono di due illeciti differenti, per struttura e criteri di imputazione"*¹².

Viceversa, la responsabilità civile rimproverabile alle società (ex art. 2049 c.c.), oltre ad avere una natura squisitamente oggettiva¹³, è pacificamente per fatto altrui¹⁴: in tal caso, infatti, l'ente non risponde per un fatto proprio a quest'ultimo rimproverabile (per colpa di organizzazione), bensì risponde civilisticamente dei danni (eventualmente) prodotti dai propri funzionari/dipendenti, autori del fatto-reato (dunque, fatto diverso dall'illecito amministrativo), nell'esercizio delle proprie funzioni.

Sul punto, la Suprema Corte ha recentemente ribadito che: *"La norma di cui all'art. 2049 c.c. è finalizzata a proteggere i terzi danneggiati dalla condotta del dipendente - rispetto alla quale il preponente risponde per il cd. collegamento funzionale [...]"*¹⁵.

Come già evidenziato, una società può assumere la doppia veste di responsabile amministrativo e di responsabile civile nel medesimo procedimento penale¹⁶ poiché, in tali ipotesi, la persona giuridica risponde per fatti diversi: nel primo caso risponde per un fatto proprio (i.e. l'illecito amministrativo); nel secondo caso, invece, risponde (su un piano prettamente civilistico) per il fatto-reato contestato alla persona fisica (dipende/funzionaria della stessa).

A parere di chi scrive, per le ragioni sopra evidenziate, il Tribunale, pur prendendo le mosse da premesse corrette, è giunto, nella seconda parte dell'ordinanza, a conclusioni che sembrano contraddittorie.

¹¹Cfr. Cass. SS.UU., n. 38343/14: *"vanno individuati precisi canali che colleghino teleologicamente l'azione dell'uno all'interesse dell'altro e, quindi gli elementi indicativi della colpa di organizzazione dell'ente, che rendono autonoma la responsabilità del medesimo ente"*.

¹² Cfr. Paterniti, *Responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, 2013 n. I, pag. 58.

¹³ Cfr. Cass. civ., sez. III, 20/10/2021, n. 29001: *"responsabilità indiretta per fatto altrui, di natura oggettiva, in base alla quale l'imprenditore risponde, per i fatti dei propri dipendenti [...] nella fattispecie di cui all'art. 2049 c.c., i due soggetti, il padrone ed il commesso, rispondono per titoli distinti ma uno solo di essi è l'autore del danno, non si verifica l'ipotesi del concorso nella produzione del fatto dannoso"*.

¹⁴ Cfr. Cass., sez. lav., 10/01/2010, n. 215; Cass. civ., sez. III, 6/03/2008, n. 6033; Cass. civ., sez. III, 29/08/1995, n. 9100; Cass. civ., sez. I, 22/03/1994, n. 2734.

¹⁵ Cfr. Cass. civ., sez. III, 20/07/2022, n. 22717.

¹⁶ Sul punto è sufficiente richiamare i casi affrontati dal Tribunale ambrosiano nelle vicende Parmalat e Monte dei Paschi di Siena (MPS).



Invero, non si tratta di verificare, come invece ha prospettato il Tribunale, se la disposizione di cui all'art. 83, co. 1, seconda parte, c.p.p., sia compatibile con il sistema della responsabilità amministrativa degli enti ex art. 35, D.Lgs. n. 231/01, in quanto, avendo la citata norma del codice di rito la funzione di evitare che, nello stesso procedimento, possa essere contemporaneamente assunta, per il medesimo fatto-reato, la doppia veste di imputato e di responsabile civile, va da sé che il responsabile amministrativo risponde di un illecito amministrativo che è, come riconosciuto dalla citata sentenza della Consulta, un fatto ontologicamente ed assolutamente diverso dal fatto-reato di cui rispondono le persone fisiche.

Ne deriva l'assoluta irrilevanza della disposizione in commento nel caso di specie, non essendosi verificato il presupposto applicativo: *i.e.* l'identità del fatto dei coimputati, a nulla rilevando, di conseguenza, la circostanza per cui le società abbiano deciso di definire la propria posizione accedendo al rito alternativo.

Alla luce di quanto esposto, si ritiene che la seconda parte della motivazione del Tribunale di Genova non sia condivisibile, in quanto l'art. 83, co. 1, seconda parte, c.p.p., risulterebbe inconferente.

In conclusione, nel caso di specie, se il Tribunale ha correttamente escluso i responsabili civili ASPI S.p.A. e SPEA ENGINEERING S.p.A. sulla base dell'art. 86, co. 2, c.p.p., non appare convincente, viceversa, il richiamo all'art. 83, co. 1, seconda parte, c.p.p..